

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G06008 **del** 26/05/2016

Proposta n. 7781 **del** 24/05/2016

Oggetto:

ENI S.p.A. - Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 - art.8. Rinnovo della Concessione petrolifera dell'Impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione sito nel Comune di Roma, sull' area di servizio denominata "Tuscolana Est" dell'Autostrada A1 Roma - Napoli, Km 18+100.

OGGETTO: ENI S.p.A. - Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 - art. 8 -.

Rinnovo della Concessione petrolifera dell’Impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione sito nel Comune di Roma, sull’ area di servizio denominata “Tuscolana Est” dell’Autostrada A1 Roma - Napoli, Km 18+100.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

Vista la legislazione nazionale in materia di impianti di distribuzione carburanti;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, avente per oggetto. “Disposizioni sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e successive modifiche;

Vista la legge regionale 2 aprile 2001 n. 8 “Nuove norme in materia di distribuzione carburanti”;

Visto in particolare, l’art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2001 n. 8 inerente il rinnovo della Concessione degli impianti di distribuzione carburanti;

Considerato che la Concessione petrolifera, dell’impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione sito nel Comune di Roma, sull’area di servizio denominata “Tuscolana Est” dell’Autostrada A1 Roma - Napoli, è stata rinnovata con il Decreto Ministeriale n. 7328 del 24/02/1998 per anni 18;

Considerato che a seguito dell’Atto di fusione mediante incorporazione repertorio 56255, rogito 10656, del 25/11/1998, redatto dal Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma con studio in Via Tomacelli n. 132, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, la Società Italiana Petroli S.p.A è stata incorporata dalla Società Agip Petroli S.p.A., e successivamente a seguito dell’Atto di fusione mediante incorporazione repertorio 66121, rogito 13044, del 20/12/2002, redatto dal medesimo Notaio, la Società Agip Petroli S.p.A. è stata incorporata da ENI S.p.A.;

Vista l’istanza del 18/12/2015, acquisita agli atti regionali con prot. n. 715748 del 23/12/2015 con la quale la ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei n. 1, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 8/2001, ha chiesto alla Regione Lazio il rinnovo della Concessione petrolifera dell’impianto per la distribuzione di carburanti per uso autotrazione sito nel Comune di Roma sull’area di servizio denominata “Tuscolana Est” dell’Autostrada A1 Roma - Napoli, alla progressione chilometrica 18+100;

Considerato che la Società ENI S.p.A. ha corredato l'istanza predetta con tutta la documentazione prevista in materia e che dalla stessa documentazione, con dichiarazione asseverata, a firma dell'Arch. Carlo Redivivo, iscritto all'albo degli architetti della Provincia di Frosinone al n. 548, si attesta che l'impianto – nello stato di fatto conforme al CPI in corso di validità e con regolare licenza di esercizio – è conforme alla normativa vigente in materia fiscale, urbanistica, artistica, storica, della sicurezza stradale e della prevenzione incendi, e la consistenza petrolifera dell'impianto carburanti di cui al titolo concessorio a tutt'oggi è la seguente:

EROGATORI:

- N. 2 erogatori multi prodotto bifronti a 8 pistole (4+4) per la distribuzione di Super senza piombo/Blu super senza piombo/Gasolio/Blu Diesel;
- N. 2 erogatori multi prodotto bifronti a 6 pistole (3+3) per la distribuzione di Benzina Super senza piombo/Gasolio/Blu Diesel;
- N. 1 erogatore monoprodotto bifronte a due pistole (1+1) per la distribuzione di Gasolio;
- N. 1 accettore banconote/carte self service.

SERBATOI:

- N. 7 serbatoi metallici interrati da 20 mc. cadauno contenenti Gasolio;
- N. 1 serbatoio metallico interrato da 10 mc. contenente Gasolio;
- N. 4 serbatoi metalli interrati da 20 mc. cadauno contenenti Benzina;
- N. 1 serbatoio metallico interrato da mc. 3 contenente Olio esausto
- Oli lubrificanti in confezioni originali sigillate in quantità pari a mc. 2 depositati in apposito magazzino.

Vista la nota ASPI/RM/2015/0023537/EU 18/12/2015, con la quale Autostrade per l'Italia S.p.A. ha rilasciato il proprio assenso al rinnovo del titolo concessorio in questione;

Vista la Determina regionale n.G04876 del 10/05/2016, con cui la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Area Attività Estrattive, ha istituito la Commissione di collaudo ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 8/2001 e successive modifiche;

Visto il Verbale di Collaudo del 13 maggio 2016, effettuato ai fini del rilascio del Rinnovo diciottennale della Concessione petrolifera, con cui la sopracitata Commissione ha verificato l'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonché la corrispondenza della consistenza dell'impianto in questione come di seguito riportata:

EROGATORI:

- N. 2 erogatori multi prodotto bifronti a 8 pistole (4+4) per la distribuzione di Super senza piombo/Blu super senza piombo/Gasolio/Blu Diesel;
- N. 1 erogatore multi prodotto bifronte a 6 pistole (3+3) per la distribuzione di Benzina Super senza piombo/Gasolio/Blu Diesel;
- N. 1 erogatore monoprodotto bifronte a due pistole (1+1) per la distribuzione di Gasolio;

SERBATOI:

- N. 7 serbatoi metallici interrati da 20 mc. cadauno contenenti Gasolio;
- N. 1 serbatoio metallico interrato da 10 mc. contenente Gasolio;
- N. 4 serbatoi metalli interrati da 20 mc. cadauno contenenti Benzina;
- N. 1 serbatoio metallico interrato da mc. 3 contenente Olio esausto
- Olio lubrificante in confezioni originali sigillate in quantità pari a mc. 2 depositati in apposito magazzino.

Considerato che la Società richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt.5, 6,e 7 del D.P.R. n. 1269/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla Legge n. 55/1990;

Preso Atto di tutta la documentazione e degli elaborati tecnici posti a corredo dell'istanza e ritenutoli esaurienti ai fini dell'adozione del presente atto;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza presentata dalla ENI S.p.A. concernente il rinnovo della Concessione petrolifera per la distribuzione di carburanti per uso autotrazione dell'impianto sito nel Comune di Roma nell'area di servizio denominata "Tuscolana Est" dell' Autostrada AI Roma - Napoli, Km 18+100.

Atteso quanto sopra,

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. La Concessione petrolifera dell'Impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione sito nel Comune di Roma sull'area di servizio denominata "Tuscolana Est" dell'Autostrada AI Roma - Napoli, alla progressione chilometrica 18+100, è rinnovata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8 del 2 aprile 2001, alla ENI S.p.A. con sede amministrativa in Roma, Piazzale E. Mattei n. 1 – C.F. e Iscr. Reg Imprese di Roma 00484960588 – P.IVA 00905811006 – per anni diciotto a decorrere dalla data del 24/02/2016.

La Società dovrà, alla scadenza del nulla-osta previsto dall'art. 11 del D.P.R. 27/10/1971, n. 1269, trasmettere alla Regione Lazio – Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Attività Estrattive – una nuova dichiarazione di assenso, per il periodo residuo dall'Autostrade per l'Italia S.p.A.

Qualora, allo spirare del termine sopracitato, le Amministrazioni concedenti non ritengano di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo, a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.

2. La domanda di rinnovo, corredata da tutta la documentazione e degli elaborati di rito, dovrà essere presentata dalla Società concessionaria almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione.

3. L'impianto è costituito dai seguenti distributori:

EROGATORI:

- N. 2 erogatori multi prodotto bifronti a 8 pistole (4+4) per la distribuzione di Super senza piombo/Blu super senza piombo/Gasolio/Blu Diesel;
 - N. 1 erogatore multi prodotto bifronte a 6 pistole (3+3) per la distribuzione di Benzina Super senza piombo/Gasolio/Blu Diesel;
 - N. 1 erogatore monoprodotto bifronte a due pistole (1+1) per la distribuzione di Gasolio;
- collegati ai seguenti serbatoi:

SERBATOI:

- N. 7 serbatoi metallici interrati da 20 mc. cadauno contenenti Gasolio;
 - N. 1 serbatoio metallico interrato da 10 mc. contenente Gasolio;
 - N. 4 serbatoi metalli interrati da 20 mc. cadauno contenenti Benzina;
 - N. 1 serbatoio metallico interrato da mc. 3 contenente Olio esausto;
- Nell'impianto anzidetto potranno essere stoccati mc. 2 di Oli lubrificanti in confezioni varie, sigillate previo rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

4. La Società concessionaria è obbligata, sotto pena di decadenza, a mantenere in esercizio, nonché in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto così come collaudato.

5. La Concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.
6. La suddetta Concessione si intenderà automaticamente revocata nel caso in cui venisse risolto, per qualsivoglia motivo, il rapporto contrattuale tra la ENI S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A., relativamente alla Concessione autostradale dell'Impianto di distribuzione di carburanti sito nel Comune di Roma sull'area di servizio denominata "Tuscolana Est" dell'Autostrada AI Roma - Napoli, alla progressione chilometrica 18+100.
7. L'esercizio dell'impianto di cui alla presente Concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
8. La Società concessionaria dovrà consentire in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi all'attività dell'impianto stesso, nonché di prelevare campioni dei carburanti erogati e di avvalersi di tutte le misure che riterranno opportuno adottare.
9. Per l'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.
10. Per quanto non è espressamente previsto nella presente Determinazione, la Concessione rinnovata, si intende regolata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
11. L'esercizio dell'attività connessa al rilascio della presente Concessione petrolifera è subordinata alla validità del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma e della Licenza di Esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane Roma.
12. Il presente Atto sarà notificato alla Società in oggetto che dovrà conservarlo insieme al Verbale di Collaudo per ogni esigenza degli Organi di controllo; sarà inviato per conoscenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Roma I, alla Autostrade per l'Italia S.p.A. ed al Comune di Roma, nonché pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito Web regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

IL DIRETTORE
(Rosanna Bellotti)